

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI VOUCHER SOCIOSANITARI E VOUCHER AUTISMO DI CUI ALLA D.G.R N. XI/7751/2022 A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA.

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute ATS Insubria (di seguito denominata ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126 nella persona del Direttore Sociosanitario Dott. Ettore Presutto, nato a San Severo (FG) il 24/09/1965, delegato dal Direttore Generale con provvedimento n. 187 del 30/03/2023 e domiciliato per la carica presso la sede di questa ATS;

E

L'Ente Gestore LINDE MEDICALE S.R.L. (di seguito Ente Gestore) con sede legale nel comune di ARLUNO, in via Guido Rossa n. 3, codice fiscale/partita IVA 04411460639 nella persona di ANDREA VITTORIO PORRINI, nato a Milano il 19/11/1968, residente nel Comune di PARABIAGO, codice fiscale PRRNRV68S19F205U, in qualità di Legale Rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, della:

X Struttura ADI LINDE MEDICALE ubicata nel Comune di Senna Comasco (CO), Via Roma n. 60 e:

X iscritta, alla data della presente convenzione, al registro AFAM - Anagrafe regionale delle strutture sociosanitarie - codice 322092036

iscritta, alla data della presente convenzione, al registro ASAN Anagrafe regionale delle strutture sanitarie - codice

sperimentazione (indicare tipologia e denominazione) ubicata nel Comune..... Via..... , approvata con DGR n.....

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. XI/7751 del 28/12/2022 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024. FNA 2022 - esercizio 2023 - (di concerto con l'assessore Bertolaso)", con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale riportante le regole di attuazione delle misure legate alla condizione di disabilità grave e gravissima;
- n. XI/7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 - (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)", con cui sono stati definiti gli indirizzi di programmazione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2023;

RICHIAMATI altresì:

- l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti attraverso l'erogazione dei Voucher Sociosanitari e Voucher Autismo previsti dalla D.G.R. n. XI/7751/2022 a favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima come previsto dal Programma operativo FNA 2021 esercizio 2022 - atto ATS n. 91 del 20/02/2023;

- l'atto n. 187 del 30/03/2023 dell'ATS con cui è stato approvato l'elenco aggiornato degli enti erogatori risultati idonei;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione dei Voucher Sociosanitari e dei Voucher Autismo previsti dalla D.G.R. n. XI/7751/2022, con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini in condizione di disabilità gravissima residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dalle ASST di competenza, ne risultino beneficiari.

La presente convenzione definisce i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente Gestore derivanti dall'erogazione in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità del Voucher Sociosanitario e del Voucher Autismo di cui alla D.G.R. n. XI/7751/2022.

L'ente erogatore si impegna a erogare la/e tipologie di Voucher nei territori afferenti alle ASST, come indicato nella tabella sottostante, con l'ulteriore precisazione che nel caso del Voucher Autismo l'Ente dovrà garantire la presa in carico anche per i beneficiari di cui alla lettera g) non residenti nella ATS di riferimento:

X VOUCHER SOCIO SANITARIO ADULTI/ANZIANI

- X** ASST LARIANA
- X** ASST SETTE LAGHI
- X** ASST VALLE OLONA

X VOUCHER SOCIO SANITARIO MINORI

- X** ASST LARIANA
- X** ASST SETTE LAGHI
- X** ASST VALLE OLONA

VOUCHER SOCIO SANITARIO DIPENDENTI DA TECNOLOGIA ASSISTIVA (solo per strutture sociosanitarie già accreditate e a contratto con ATS come enti erogatori ADI)

- ASST LARIANA
- ASST SETTE LAGHI
- ASST VALLE OLONA

VOUCHER AUTISMO (nel caso del voucher Autismo l'Ente dovrà garantire la presa in carico per interventi in struttura anche per i beneficiari di cui alla lettera g) non residenti nella ATS di riferimento (infraregionalità)

- ASST LARIANA
- ASST SETTE LAGHI
- ASST VALLE OLONA

L'Ente, in qualità di Ente erogatore ADI, si impegna inoltre ad erogare interventi di rafforzamento ADI a scuola nel territorio afferente a:

- X** ASST LARIANA
- X** ASST SETTE LAGHI
- X** ASST VALLE OLONA

La convenzione ha valore dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023, fatte salve diverse e successive disposizioni regionali in materia.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'ente gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione del Voucher Sociosanitario e/o del Voucher Autismo, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/7751/2022, si impegna a:

- prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del Voucher previa definizione del Progetto Individuale da parte dell'ASST competente per la valutazione multidimensionale;
- redigere e aggiornare, sentito l'interessato o chi lo rappresenta, il piano di assistenza individuale (di seguito indicato come P.A.I./P.E.I.), coerentemente col Progetto Individuale;
- impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità (secondo i requisiti indicati nell'avviso) utili alla corretta gestione dell'attività;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche tenuto conto del possibile proseguimento della emergenza sanitaria Covid-19;
- garantire il raccordo con il Case Manager dell'ASST soprattutto in presenza di criticità o in vista della conclusione del progetto al fine di assicurare la continuità nella definizione ed attuazione dei percorsi;
- comunicare tempestivamente al Case Manager dell'ASST la conclusione anticipata dell'intervento sostenuto dal Voucher al fine di garantire la valorizzazione massima delle risorse;
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- trasmettere mensilmente all'ATS, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate secondo le modalità e strumenti definite dalla medesima ATS;
- trasmettere la relativa fattura/rendicontazione secondo le procedure definite dalla medesima ATS;
- non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza adeguata motivazione e tempestivo preavviso, all'assistito e alla ASST, fatto salvo situazioni di forza maggiore;
- garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti;
- comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione;
- adempiere al debito informativo previsto;
- comunicare alla ATS l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno n. 60 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 3 - COMPITI DELL'ATS

L'ATS:

- monitora la buona realizzazione dei processi di coordinamento e integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie attraverso il raccordo con ASST e Ambiti territoriali/Comuni;
- assicura il governo e il monitoraggio puntuale delle attività e del budget assegnato per i Voucher Sociosanitari e per i Voucher Autismo d'intesa con le ASST;
- provvede a remunerare, con le modalità e i tempi di cui ai successivi articoli, l'Ente Gestore per le prestazioni effettivamente erogate a favore delle persone in condizione di gravissima disabilità residenti nel territorio dell'ATS stessa e risultate beneficiarie dei Voucher Sociosanitari e/o Voucher Autismo;
- assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza alle strutture accreditate afferenti sia alla rete sanitaria e sociosanitaria sia alle sperimentazioni, erogatrici dei Voucher,

nel rispetto di quanto definito nel Piano dei Controlli approvato.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione Lombardia, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste.

ART. 4 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Servizio: S.C. Governance Presa in Carico nei Percorsi Territoriali (Segreteria tel. 0332/277359) cui l'Ente si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

L'Ente individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il Sig/la Sig.ra Ornaghi Monica, cui l'ATS si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 - VIGILANZA DELLA ATS

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti della presente convenzione e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi la convenzione può essere risolta, previa formale diffida.

ART. 6 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

L'ATS provvederà a remunerare l'ente gestore per i Voucher erogati in coerenza con quanto indicato all'art 1 della presente convenzione, entro i termini previsti dalla normativa e dalla procedura in uso, a seguito del ricevimento della documentazione contabile, precisando che:

- in caso di erogazione di un numero di prestazioni inferiori ATS riconoscerà un importo proporzionato/corrispondente a quanto effettivamente erogato;
- in caso di un numero di prestazioni superiori sarà riconosciuto l'importo massimo del Voucher Sociosanitario/Voucher Autismo autorizzato.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione contabile può chiedere chiarimenti che l'ente gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Fatta salva diversa indicazione regionale l'erogazione del Voucher mensile si concluderà entro il termine massimo del **31/12/2023** e comunque fino all'approvazione di successive determinazioni regionali in materia, entro il limite delle risorse assegnate.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata fino al 31/12/2023 e comunque dovrà essere garantita la continuità della presa in carico della persona secondo le disposizioni della nuova Programmazione FNA 2023 esercizio 2024, entro i limiti delle risorse disponibili assegnate da Regione alla ATS.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del Soggetto richiede un preavviso di almeno 60 giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per la persona in carico fino alla rivalutazione della ASST di riferimento.

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata, integrata ed eventualmente prorogata per effetto di sopravvenute indicazioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'ente gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Ente è tenuto alla puntuale esecuzione della presente convenzione, assicurando l'erogazione delle prestazioni previste dal Voucher Sociosanitario e/o Voucher Autismo prescelto/i.

L'ATS, nel rispetto del Piano dei Controlli, assicura la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente attraverso la verifica delle attività svolte.

ATS può risolvere la presente convenzione, previa diffida di almeno 10 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente degli impegni assunti e per la mancata presa in carico della persona con disabilità tramite il Voucher Sociosanitario e/o Voucher Autismo in assenza di motivata giustificazione e tempestiva comunicazione alla ATS medesima.

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle clausole dovuto a grave inadempimento.

La presente convenzione è altresì risolta immediatamente e automaticamente nei seguenti casi:

- comunicazioni da parte della prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula, di informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.;
- provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, l'ATS e l'Ente Gestore sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione.

Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/18 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dalla presente convenzione e dalla disciplina in materia;

b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto della presente convenzione;

c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente Gestore inoltre:

a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa, e

accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS;

b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto della presente convenzione, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

ART. 10 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis, parte II, all. B al D.P.R. n.642/1972 e smi e, se eventualmente dovuta, è a carico del gestore che si impegna a rimborsare all'ATS l'importo eventualmente sostenuto per l'assolvimento in modo virtuale.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere su interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è competente il Foro di Varese.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi che regolano la materia.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Per l'ATS dell'Insubria

Il Direttore Sociosanitario Dott. Ettore Presutto

Per l'Ente LINDE MEDICALE S.R.L.

Il Legale Rappresentante: ANDREA VITTORIO PORRINI